



ADEMPIMENTI IMU ANNO 2021

PER L'ANNO 2021 SI CONFERMA QUANTO GIA' PREVISTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2021).

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A/1-A/8-A/9	6 per mille	CODICE TRIBUTO 3912
PERTINENZE – UNA PER OGNI CATEGORIA CATASTALE C/2-C/6-C/7	6 per mille	CODICE TRIBUTO 3912
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A/1-A/8-A/9	€ 200,00	
ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI DI ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA PRESSO UN PARENTE O AFFINE	4,6 per mille	CODICE TRIBUTO 3918
ALIQUOTA PER ALTRI FABBRICATI	10,6 per mille	CODICE TRIBUTO 3918
ALIQUOTA PER AREE FABBRICABILI o IMMOBILI SOGGETTI AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO (D.P.R. 380/2001)	10,6 per mille	CODICE TRIBUTO 3916
ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI	10,6 per mille	CODICE TRIBUTO 3914
SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (L. 208/15 art. 1 co. 13)		
ALIQUOTA PER FABBRICATI DEL GRUPPO D	10,6 per mille	CODICE TRIBUTO 3925 STATO
		CODICE TRIBUTO 3930 COMUNE

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 50% NEI SEGUENTI CASI:

Per i fabbricati (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) concessi in comodato e relative pertinenze purché ricorrano tutte e tre le seguenti condizioni (art. 16 co. 1 lett c) Regolamento vigente):

- dal soggetto passivo (comodante) a parente in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) il quale lo utilizza come abitazione principale;
- che vi sia un contratto di comodato registrato;
- che il soggetto passivo (comodante) possieda un solo immobile in Italia ad uso abitativo e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune dove è situato l'immobile od in alternativa sia proprietario di due unità immobiliari nello stesso comune (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) e una di queste sia adibita a propria abitazione principale;

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 50%, PREVIA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU, NEI SEGUENTI CASI:

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/04 (art. 16 co.1 lett a) Regolamento vigente);

per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 16 co.1 lett b) Regolamento vigente);

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 75% NEI SEGUENTI CASI:

per i fabbricati locati a canone concordato (L. 208/15 art. 1 co. 53-54) ai sensi della L.431/98 e successive modifiche ed integrazioni (art. 16 co.2 Regolamento vigente).

ALIQUOTA PER FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTOCHE' PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI ai sensi del D.L. 102/13 art. 2 co. 5-bis convertito in L. 124/13 (BENI MERCE). LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E' OBBLIGATORIA PER IL RICONOSCIMENTO DEL REQUISITO (art. 11 co. 7 Regolamento IUC Del. C.C. 51 del 30.7.2015).	2,4 per mille CODICE TRIBUTO 3939
---	--

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE per gli immobili per cui è stata richiesta l'annotazione della ruralità presso l'Agenzia del Territorio ai sensi della L. 214/2011.	1 per mille CODICE TRIBUTO 3959
---	--

Sono esenti dal pagamento dell'acconto le seguenti categorie di attività nel rispetto del D.L. Rilancio n. 34/2020, D.L. Ristori n. 137/2020, D.L. Ristori bis n. 149/2020, D.L. Ristori ter n. 154/2020, D.L. Ristori quater n. 157/2020 A CONDIZIONE CHE I RELATIVI PROPRIETARI SIANO ANCHE GESTORI DELLE ATTIVITA' IVI ESERCITATE:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Sono inoltre esenti dal pagamento dell'acconto gli immobili posseduti dai soggetti passivi beneficiari del contributi a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni n. 41/2021 art. 6-sexies convertito nella L. 69/21.

NEL CASO DI PAGAMENTO OLTRE IL TERMINE E' CONSENTITO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO MEDIANTE APPLICAZIONE DI INTERESSI AL TASSO LEGALE IN RELAZIONE AGLI EFFETTIVI GIORNI DI RITARDO E DI SANZIONI SECONDO IL PROSPETTO SEGUENTE:

<u>giorno di ritardo</u>	<u>sanzione da applicare</u>	
da 1 a 14 giorni	0,1% per ogni giorno di ritardo	ad esempio 5 giorni $0,1 \times 5 = 0,5\%$
da 15 a 30 giorni	1,50%	
da 30 giorni a 1 anno	3,75%	1/8 del minimo
entro 2 anni	4,29%	1/7 del minimo
oltre 2 anni	5,00%	1/6 del minimo

PAGAMENTO MEDIANTE MODELLO F-24

IMPORTO MINIMO PER INTERO ANNO € 12,00

SCADENZA: ACCONTO 16 GIUGNO 2021 - SALDO 16 DICEMBRE 2021

Regolamento I.U.C. (Deliberazione Consiglio Comunale 90/2020) e **valori di riferimento aree edificabili anno** (Deliberazione Consiglio Comunale 19/2019)

Civita.S s.r.l Unipersonale - SEDE UFFICI: Via A. Cecchetti, 99 – 62012 – Civitanova Marche (MC)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 – martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

SPORTELLO 0733/822.611 – e-mail: michela.ercoli@comune.civitanova.mc.it

0733/822.614 – e-mail: lorenzo.pieroni@comune.civitanova.mc.it

e-mail: milena.bongelli@comune.civitanova.mc.it

